

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO  
PREVISTO DAL  
D. LGS. N. 231/2001**

*Approvato con determinazione  
dell'Amministratore Unico  
il 26/10/2020*

*Revisione 1 – Approvato con  
determinazione  
dell'Amministratore Unico  
il 23/05/2023*

**PARTE GENERALE**

## INDICE

<b>1. Descrizione della Società</b>	<b>4</b>
<b>2. Premessa</b>	<b>5</b>
<b>3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231</b>	<b>6</b>
a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti	6
b. Gli enti ai quali si applica la normativa	7
c. I potenziali autori dei reati 231	7
d. I reati presupposto	8
e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità	18
<b>4. Il Modello organizzativo e di gestione</b>	<b>20</b>
a. Gli elementi componenti	20
b. La funzione esimente del Modello	20
c. Obiettivi e finalità	21
d. Approvazione e recepimento del Modello	22
e. Modifiche ed integrazioni	22
f. Attuazione del Modello	23
g. Principi generali di controllo	23
<b>5. L'Organismo di Vigilanza</b>	<b>24</b>
a. Composizione, funzioni e compiti	24
b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	27
c. Raccolta e conservazione delle informazioni	29
<b>6. La diffusione del Modello</b>	<b>29</b>

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale	29
b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio	30
<b>7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie</b>	<b>30</b>
a. Finalità	30
b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti	31
c. Misure sanzionatorie nei confronti dell'Amministratore Unico	33
d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni	33
e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo	33

## 1. Descrizione della Società

Ragione sociale: NUOVA R.F.M. RECUPERO FERRO E METALLO S.R.L.  
Sede legale: Via Del Lavoro, 3 - 40061 Minerbio (BO)  
Numero R.E.A.: BO - 496415  
Codice Fiscale: 03155161205  
Partita I.V.A.: 03155161205  
Indirizzo PEC: [nuovarfmsrl@legalmail.it](mailto:nuovarfmsrl@legalmail.it)

La **NUOVA RFM Recupero Ferro e Metallo S.r.l.** (di seguito, per brevità, la “NUOVA R.F.M.” o la “Società”) è una Società con sede in provincia di Bologna che esercita attività di lavorazione e commercializzazione di materiale di recupero di tipo metallico: l’attività si sostanzia, prevalentemente, nella fornitura a fonderie e/o ad altri commercianti di rottami con caratteristiche di qualità, pezzatura, classificazione commerciale in linea con quanto concordato o con quanto specificato dalle normative (Reg. UE333/2011 e 715/2013) per l'End of Waste attraverso l'attività di lavorazione, selezione e cernita del materiale acquistato.

Attualmente la Società impiega personale dipendente per 14 unità, ed è amministrata da un Amministratore Unico.

NUOVA R.F.M. ha, nel corso degli anni, progressivamente orientato il proprio operato non solo alla regolarità normativa ma ad un’ottica di progressivo e costante miglioramento: attualmente risulta titolare delle certificazioni ISO 9001:2015 (ad esclusione del requisito 8.3 (“Progettazione”, poiché le specifiche per l'esecuzione dell'attività sono definite dalla legislazione vigente e/o dalle specifiche del cliente), nonché ISO 14001:2015.

La Società risulta essere, altresì, adempiente alla normativa in materia di privacy, avendo provveduto agli opportuni adeguamenti per risultare conforme alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D. Lgs. 196/20013, così come modificato dal D. Lgs. di adeguamento 101/2018.

## 2. Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300”, allo scopo di istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione della Società.

Le **regole**, le **procedure** e le **norme comportamentali ed etiche** nel loro insieme costituiscono il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** di NUOVA R.F.M. Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida fissate da Confindustria nonché le indicazioni provenienti dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e di chiunque operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L’adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato portato avanti tramite l’ausilio di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L’attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- ✓ nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni **hanno analizzato la struttura organizzativa e societaria di NUOVA R.F.M.**, previa acquisizione della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: statuto, DVR, Manuale della Qualità).

I consulenti hanno, inoltre, **incontrato** presso la sede della Società le figure a conoscenza dei processi relativi alle aree individuate come potenzialmente a rischio di commissioni dei reati elencati nel D. Lgs. n. 231/2001;

- ✓ nell'**esame analitico delle aree sensibili**, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- ✓ nell'**individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti** - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- ✓ nella **definizione di standards di comportamento e di controllo** per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- ✓ nella **disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ nell'**individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello** (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- ✓ nella **previsione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

### **3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231**

#### ***a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti***

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.**

#### ***b. Gli enti ai quali si applica la normativa***

**I soggetti collettivi destinatari della normativa** sono:

- ✓ le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- ✓ gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- ✓ gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

### **c. I potenziali autori dei reati 231**

**Per soggetti apicali** il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

**Per dipendenti/collaboratori** il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

### **d. I reati presupposto**

**La responsabilità dell'ente sussiste solamente** per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25** del Decreto)

- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*)
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri
- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio
- Art. 346*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (**art. 24** del Decreto)

- Art. 640, co. II, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture (introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (**art. 25 *bis*** del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”)

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25 *quater*** del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 270 c.p. – Associazioni sovversive;
- art. 270 bis1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti (introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018);
- art.270 quater1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
- art. 270 quinquies1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (introdotto dalla L. n. 153/2016);
- art. 270 quinquies2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- art. 280 ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare;
- art. 289 ter c.p. – Sequestro a scopo di coazione;
- art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo;
- art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo;
- art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione;
- art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione;
- art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- art. 1 L. n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra;

- art. 3 L. n. 422/1989 – Sanzioni;
- art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 – Pentimento operoso.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (**art. 25 *ter*** del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61, modificato dal D. Lgs 19/2023)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge n. 262/2005)
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
- Art. 2625, c. 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 55 D. Lgs 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

Tra i delitti *extra codicem* (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (**art. 25 *sexies***, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- art. 184 t.u.f. - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.
- La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014:
  - art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
  - art. 15 - Divieto di manipolazione del mercato

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (**art. 25 *quater* 1**, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (**art. 25 *quinquies***, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

- Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico
- Art. 600 *quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni

La legge 146/2006 prevede una serie di misure di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

L'art. 3 della predetta legge definisce Reato Transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge individua le fattispecie di seguito indicate (che, pertanto, possono fondare la responsabilità amministrativa solo qualora si verificano le condizioni anzidette):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (**art. 25 *septies*** del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, c. 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (**art. 25 *octies*** del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007), come modificati dal D. Lgs 195/2021:

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter*. 1 c.p. - Autoriciclaggio.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'**art. 24 *bis*** del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico

- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. - *Detenzione e, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*
- art. 615 *quinqües* c.p. - *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinqües* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atte atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinqües* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinqües* c.p. - Frode informatica del soggetto certificatore di firma elettronica
- art.1 comma 11 D. L. 21/09/2019 n. 105 – Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

L'**art. 24 *ter*** del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all'interno del codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'**art. 25 bis**<sup>1</sup> del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l'industria e il commercio:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'**art. 25 novies** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti *extra codicem* in materia di violazione del diritto d'autore di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'**art. 25 undecies**, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 452 *quaterdecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'**art. 25 *duodecies***, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di immigrazione irregolare di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998;

- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

La l. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 *terdecies***, rubricato "razzismo e xenofobia", che fa riferimento all'art. 3, c. 3*bis*, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604*bis* c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La l. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 *quaterdecies***, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

La l. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha inserito l'art. 25 *quinqüesdecies* nel Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari.

L'art. 25 *sexiesdecies*, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di contrabbando individuati negli artt. da 282 a 292 e 295 del dpr n. 43/1973.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 *octies*.1. in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493*ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

L'artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali
- art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

#### ***e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità***

**Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale** (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

**L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati**, a condizione che:

- **I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio.** La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

#### **4. Il Modello organizzativo e di gestione**

##### ***a. Gli elementi componenti***

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento – artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 – il Modello risulta composto da:

- ✓ procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- ✓ Codice etico;
- ✓ sistema disciplinare;

- ✓ Organismo di Vigilanza;
- ✓ sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ed un sistema alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ comunicazione e formazione.

### ***b. La funzione esimente del Modello***

**Il Modello se adottato ed efficacemente attuato rappresenta per la società un efficace scudo protettivo.** Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

**Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito**, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

### ***c. Obiettivi e finalità***

La Società, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di **correttezza e di trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria

di NUOVA R.F.M. (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, NUOVA R.F.M., attraverso l'adozione del Modello, si propone quanto segue:

- ✓ rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- ✓ rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza da NUOVA R.F.M., in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- ✓ tutelare i soggetti che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che a seguito delle segnalazioni non venga posto in essere alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;
- ✓ consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- ✓ favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di NUOVA R.F.M.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Società ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reati a cui appartiene.

#### **d. Approvazione e recepimento del Modello**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'Amministratore Unico.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

#### **e. Modifiche ed integrazioni**

L'Amministratore Unico, su impulso dell'OdV, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della Società.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

#### **f. Attuazione del Modello**

L'Amministratore Unico adotta decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello (e di eventuale impulso circa le azioni da intraprendere) spetta, invece, all'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale Organismo).

#### ***g. Principi generali di controllo***

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

### **5. L'Organismo di Vigilanza**

#### ***a. Composizione, funzioni e compiti***

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul **funzionamento**, l'**efficacia**, e l'**osservanza del Modello**, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

In considerazione delle sue caratteristiche, NUOVA R.F.M. opta per un Organismo di Vigilanza monocratico, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

L'Amministratore Unico nomina per questo incarico un membro esterno esperto in ambito di responsabilità degli enti.

L'organo garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'OdV resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Alla prescritta scadenza, l'Organismo di Vigilanza decade pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'OdV stesso.

La retribuzione del predetto organo è determinata dall'Amministratore Unico all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dall'Amministratore Unico solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dei componenti dell'OdV, l'amministrazione è obbligata a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

**L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:**

- ✓ vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- ✓ verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed

i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;

- ✓ vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- ✓ formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, come sopra individuato:

- ✓ cura l'aggiornamento del Modello, ad opera dell'Amministratore Unico, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- ✓ collabora con le varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- ✓ vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- ✓ provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- ✓ compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
- ✓ dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;

- ✓ effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- ✓ raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- ✓ redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole all'Amministratore Unico;
- ✓ verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- ✓ gestisce una casella di posta elettronica dedicata ([odv@nuovarfm.com](mailto:odv@nuovarfm.com)) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- ✓ valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con l'Amministratore Unico e con i soggetti aventi poteri di Direzione.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Amministratore Unico ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

### ***b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza***

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali dell'Amministratore Unico; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni da qualunque soggetto impiegato nell'azienda.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

#### **All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:**

- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- ✓ richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ✓ le segnalazioni (anonime e non) riguardanti condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ✓ in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- ✓ in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- ✓ informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga l'Amministratore Unico di NUOVA R.F.M. viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

### ***c. Raccolta e conservazione delle informazioni***

L'Organismo di Vigilanza predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

## **6. La diffusione del Modello**

### ***a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale***

NUOVA R.F.M. intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio di NUOVA R.F.M.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della Società al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira NUOVA R.F.M.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'Organismo di Vigilanza, intervengono agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

### ***b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio***

Su proposta dell'OdV, con decisione dell'Amministratore Unico, potranno essere istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di *partners* con cui la stessa intenda addivenire ad una qualunque forma

di *partnership* e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

## **7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie**

### ***a. Finalità***

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello organizzativo della NUOVA R.F.M., è adottato dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società, nonché delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla stessa.

Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono le componenti del Sistema della Società di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

### ***b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti***

I comportamenti tenuti dai Lavoratori Dipendenti (impiegati e operai) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti di cui alla procedura in tema di *whistleblowing* (aggiornata in base alla normativa vigente ex D. Lgs 24/2023) o che effettui segnalazioni che si rivelino poi infondate;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata adottata la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dall'Amministratore Unico.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

#### ***c. Misure sanzionatorie nei confronti dell'Amministratore Unico***

Nel caso in cui si abbia notizia di violazioni del sistema preventivo da parte dell'Amministratore Unico, deve darsi immediata notizia all'Organismo di Vigilanza, che, compiuti i necessari accertamenti preventivi, provvederà a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti ritenuti opportuni.

#### ***d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni***

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore esterno (consulente, agente, procuratore, fornitore, o rappresentante della Società in genere) o di un Partner di NUOVA R.F.M. delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la Società il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, l'Amministratore Unico, adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima,

il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

***e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo***

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni alla Società, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva da NUOVA R.F.M. o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dall'Amministratore Unico, previo parere scritto dell'OdV.